

Allegato "A" al Repertorio n. Raccolta n.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"DISTRETTO DEL CIBO APPENNINO E  
COLLINE DI LANGA E MONFERRATO"**

**Art. 1 - Costituzione, sede e durata**

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Associazione denominata **"DISTRETTO DEL CIBO APPENNINO E COLLINE DI LANGA E MONFERRATO"** di seguito anche "Associazione" o "Distretto".

2. L'Associazione ha la propria sede legale e operativa nel Comune di Montechiaro d'Acqui (AL).

Con delibera dell'Assemblea degli associati possono essere istituite sezioni, uffici di rappresentanza o sedi operative fuori dal Comune di Montechiaro d'Acqui, in Italia e all'estero.

3. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea.

**Art. 2 - Scopo e finalità**

1. L'Associazione, apartitica, aconfessionale e senza finalità lucrative, ha come scopo la costituzione di un Distretto del cibo, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché della legge della Regione Piemonte 22 gennaio 2019, n. 1 e del Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020.

2. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale sui principi della democrazia e della partecipazione sociale e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nell'ambito del Piano di Distretto approvato dalla Regione Piemonte, volte alla promozione delle pratiche a basso impatto ambientale, secondo il modello di sviluppo sostenibile, per la tutela, il recupero e la valorizzazione del territorio, delle sue tradizioni e della sua biodiversità:

- tutela della biodiversità degli agro-ecosistemi e degli ecosistemi naturali, tutela del suolo e delle risorse idriche, quali fonti primarie per la generazione di reddito delle aziende agricole;
- promozione e valorizzazione del paesaggio rurale, attraverso pratiche compatibili con la capacità portante degli ecosistemi;
- promozione di pratiche agricole basate sulla biodiversità e a bassa richiesta di *input*, coerenti con le condizioni sito-specifiche del territorio;
- recupero dei terreni in abbandono per la promozione delle produzioni locali e per il potenziamento delle forme di presidio e gestione;
- potenziamento e valorizzazione dei servizi eco-sistemici, anche in funzione di mitigazione e riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici e ai rischi naturali;
- tutela e preservazione delle risorse idriche mediante l'adozione di soluzioni che riducano i fabbisogni e i consumi;
- promozione di strategie volte alla definizione di una dimensione

di equilibrio tra le popolazioni di animali selvatici e le attività agricole;

- valorizzazione e promozione delle produzioni e del territorio sui mercati locali, regionali, nazionali e internazionali;

- promozione e supporto delle sinergie tra i comparti agroalimentare, enogastronomico e turistico;

- promozione dei contratti di filiera per la creazione di nuove opportunità per le produzioni di qualità locali;

- potenziamento delle filiere esistenti e attivazione di nuove filiere legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

- promozione dei marchi di qualità e dei sistemi di certificazione, in particolare quelli collettivi;

- attivazione di progetti di sviluppo e innovazione rivolti alle reti degli operatori del settore agroalimentare e del settore turistico ed enogastronomico, anche attraverso la collaborazione attiva con gli enti di ricerca;

- contrasto ai fenomeni di abbandono mediante il supporto ai processi di ricomposizione fondiaria e di recupero dei terreni dismessi;

- promozione di iniziative di formazione rivolte agli operatori del settore agroalimentare e del settore turistico-ricettivo;

- supporto ai processi di ricambio generazionale e di insediamento di nuovi operatori;

- valorizzazione dei saperi e pratiche tradizionali mediante il passaggio delle conoscenze tra generazioni;

- promozione delle iniziative volte all'incremento delle possibilità occupazionali e di imprenditoria nei differenti ambiti afferenti al mondo delle produzioni agroalimentari e del settore del turismo;

- promozione della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro;

- promozione della parità di genere;

- valorizzazione e tutela del patrimonio storico-culturale del territorio e recupero degli elementi della tradizione rurale locale;

- potenziamento della rete viaria e della rete dei percorsi ciclo-pedonali, rafforzando le connessioni con le aree più marginali del territorio;

- supporto ai processi di innovazione tecnologica volti alla digitalizzazione delle aree rurali;

- promozione dell'educazione ambientale e alimentare, in particolare per le nuove generazioni.

3. Le su elencate finalità sono attuate mediante lo svolgimento, in via principale, di attività d'interesse generale. Dette finalità possono essere perseguite anche attraverso l'apposizione di marchi, loghi, sigilli e/o contrassegni in proprietà esclusiva dell'Associazione, il cui utilizzo, da parte degli associati, è consentito soltanto su autorizzazione espressa dal Consiglio Direttivo e fino a revoca.

**Art. 3 - Oggetto e attività**

1. Coerentemente allo scopo e alle finalità indicate, l'Associazione si propone di svolgere attività di interesse generale per il consolidamento, lo sviluppo, l'integrazione e la valorizzazione dell'area distrettuale, con particolare riguardo a:

- interventi per favorire la transizione ecologica delle aziende (orientamento al biologico);
- iniziative per qualificare il rapporto delle aziende con il mercato e per organizzare circuiti brevi di vendita (orientamento alla vendita diretta e alla filiera corta);
- azioni e attività per consolidare un modello di accoglienza slow, costruita sul binomio paesaggio/produzioni tipiche (orientamento all'identità di territorio).

2. Nell'ottica del miglior espletamento delle suindicate attività d'interesse generale, l'Associazione potrà:

- realizzare un Piano della Comunicazione;
- svolgere iniziative di animazione, rivolte agli abitanti del territorio, alle imprese e alle Istituzioni, sulle tematiche della produzione sostenibile del cibo e dei cobenefici a livello ambientale e sociale;
- promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale, nonché a larga scala, delle produzioni del distretto, con particolare riguardo a quelle ottenute con metodi di produzione ambientalmente e socialmente sostenibili;
- favorire lo sviluppo, la valorizzazione, e la promozione dei processi di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti locali nonché della multifunzionalità, dell'agriturismo e dell'agricoltura sociale, collegata alle produzioni stesse;
- favorire lo sviluppo della vendita diretta dei prodotti locali, e della loro somministrazione nella ristorazione, compresa quella pubblica e collettiva;
- favorire l'ammodernamento tecnologico delle aziende con la realizzazione di investimenti in attivi materiali ed immateriali delle imprese agricole, di trasformazione e di commercializzazione;
- promuovere e sviluppare attività di formazione, assistenza e consulenza tecnica, ricerca e sviluppo presso le imprese di produzione primaria, trasformazione e commercializzazione;
- sistematizzare e potenziare i contratti di filiera esistenti e individuare le istanze relative all'istituzione di nuovi contratti per nuove filiere.

3. L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, connesse, affini, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla normativa vigente, previa loro individuazione da parte del Consiglio Direttivo, e compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione dello scopo sociale, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- partecipare a bandi pubblici o di Fondazioni private;

- ricevere sovvenzioni e contributi da soggetti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 165/2001;
- accedere al credito agevolato;
- richiedere e ottenere prestiti e garanzie;
- accedere alle provvidenze comunitarie;
- ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni mobili e immobili di loro proprietà, nonché beni culturali immobili in concessione;
- utilizzare beni mobili e immobili di proprietà pubblica per manifestazioni e iniziative temporanee;
- somministrare alimenti e bevande, in occasione di particolari eventi o manifestazioni e soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, gli sgravi e le esenzioni previste dalla legge.

**Art. 4 - Associati**

1. L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, privati o pubblici, con le precisazioni di cui al punto 3 del presente articolo, che abbiano la sede legale e/o operativa all'interno del territorio del Distretto e/o che svolgano attività istituzionali a vantaggio del territorio stesso e degli operatori economici ivi insediati, in ogni caso esercitando attività coerenti con le finalità riportate all'art. 2 e impegnandosi concretamente per la loro realizzazione.

2. L'Associazione opera nel territorio della Regione Piemonte e, in particolare, nel territorio dei Comuni e delle Unioni Montane associate.

3. Possono aderire all'Associazione:

- le associazioni di categoria agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio del Distretto;
- i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari certificate, con almeno una sede operativa nel territorio del Distretto;
- gli enti locali;
- le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- i poli di innovazione;
- le ATL, gli Enti di Ricerca, le Università e gli altri soggetti pubblici legati ad attività funzionalmente connesse alle finalità del Distretto;
- altri soggetti pubblici o privati rappresentativi di interessi collettivi, che perseguano gli obiettivi del Distretto e che con esso definiscano un sistema di relazioni sinergiche afferenti alla filiera frutta;
- le imprese che hanno sede nel territorio del Distretto e che svolgono attività coerenti con le finalità dello stesso;
- le Associazioni di rappresentanza della distribuzione e della

somministrazione alimentare presenti e attive nel territorio del Distretto;

- le Associazioni dei consumatori, i Gruppi d'Acquisto, le Associazioni per la solidarietà alimentare.

**Art. 5 - Diritti, obblighi e procedura di ammissione degli associati**

1. Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la legge, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.

2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati Promotori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e i soggetti che hanno aderito alla stessa entro i trenta giorni successivi alla data di costituzione;

b) Associati Ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti;

precisandosi che quando, nello Statuto, si menzionano gli Associati, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli Associati di qualsiasi categoria.

3. Tutti gli associati hanno il diritto di:

- essere informati delle attività e iniziative promosse dall'Associazione e di parteciparvi;

- partecipare alle assemblee, con diritto di voto;

- candidarsi per ricoprire cariche associative;

- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede

entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo. La domanda di presa visione del libro dell'Organo di controllo deve essere presentata all'Organo di controllo stesso;

- prendere visione del bilancio o rendiconto annuale e presentare agli organi sociali proposte inerenti all'ambito di attività e alle finalità perseguite dall'Associazione.

4. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione dell'avente diritto nel libro degli associati, sempre che gli associati stessi siano in regola con il versamento delle quote associative dovute.

5. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali nel rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni associative;

- adottare comportamenti conformi allo spirito dell'Associazione e tutelarne il nome, astenendosi dall'intraprendere iniziative in contrasto con i suoi scopi;

- cooperare con gli altri associati e gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, favorendo la

condivisione delle informazioni utili per il loro conseguimento;  
- versare l'eventuale "quota annuale". L'entità delle quote e le relative modalità di pagamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo. I contributi e le quote associativi non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili e non sono collegati alla titolarità di diritti di natura patrimoniale.

6. La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo in forma scritta, corredata dei documenti e delle informazioni richiesti. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare e osservare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, nonché a osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea degli associati e a partecipare alla vita associativa.

7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza l'ammissione o il rigetto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori e coerentemente con le finalità perseguite e le attività svolte dall'Associazione.

8. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro trenta giorni dalla data della delibera, previo versamento della "quota annuale", con conseguente iscrizione nel libro degli associati.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

9. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera. Contro di esso l'interessato può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci a maggioranza l'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento;

l'Assemblea delibererà sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

#### **Art. 6 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. Il rapporto associativo cessa:

- in caso di scioglimento dell'Associazione;
- in caso di recesso, esclusione o morte dell'associato, alle condizioni previste dal presente articolo;
- in caso di decadenza, alle condizioni previste dal presente articolo.

2. L'associato può recedere in qualsiasi momento, inoltrando al Consiglio Direttivo apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento. Il recesso ha effetto dall'esercizio successivo.

3. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza, in qualunque tempo, l'esclusione dell'associato che:

- non sia in regola con il versamento delle quote associative dovute, nonostante le diffide e i tempi concessi e decorsi comunque sessanta giorni dalla seconda diffida;
- manchi di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
- arrechi danni, morali e materiali, all'Associazione;
- svolga attività in concorrenza e/o in contrasto con gli interessi associativi;
- assuma comportamenti o commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o, con la propria condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione stessa;
- sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva.

5. Il provvedimento di esclusione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla data della delibera. Contro di esso, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione s'intende sospeso; egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto né di elettorato passivo.

6. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7. Decadono dalla qualità di associati i soggetti che abbiano perso taluno dei requisiti essenziali di adesione o per i quali sia stata aperta la procedura di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o la liquidazione giudiziale (già fallimento). Decadono inoltre dalla qualità di associati le aziende individuali integralmente cedute, a titolo oneroso o gratuito, o integralmente concesse in godimento a terzi o conferite in enti, societari e non, già esistenti.

Non decadono dalla qualità di associati gli enti, pubblici o privati, societari e non, che, per effetto di operazioni straordinarie di modifica dei patti statutari, di conferimento, trasformazione, fusione o scissione, continuino a operare in continuità, nel rispetto dei requisiti essenziali di adesione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

**Art. 7 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea del Distretto (o semplicemente "L'Assemblea");
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente, che è anche il Soggetto Referente del Distretto;
- d) l'Organo di Controllo, ove nominato a ricorrere dei presupposti di legge o quando la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea;
- e) il Revisore Legale dei Conti, ove nominato a ricorrere dei presupposti di legge o quando la sua nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea.

2. Ai membri del Consiglio Direttivo, al Presidente, al Segretario, al Vicepresidente ed ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominati, può essere corrisposto un compenso deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

**Art. 8 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, cui hanno il diritto di partecipare e votare tutti i soggetti iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative dovute.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto.

3. L'Assemblea è inoltre convocata dal Presidente dell'Associazione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ogni volta che:

- a) almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto ne faccia richiesta scritta e motivata;
- b) il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza dei suoi membri.

4. Nei casi di cui al precedente comma, l'Assemblea deve svolgersi entro quindici giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è convocata con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte degli associati. La convocazione è effettuata con avviso scritto, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacea, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti agli indirizzi o ai riferimenti risultanti nel Libro degli Associati, recante l'ordine del giorno con l'elenco delle materie da trattare, la data e il luogo, sia di prima sia di seconda convocazione. L'adunanza di seconda convocazione può svolgersi anche lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

6. L'avviso di convocazione è spedito anche ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacea, posta elettronica ordinaria o certificata, fax, telegramma, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti agli indirizzi o ai riferimenti da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

7. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tali casi, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui siano fisicamente presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale.

Se durante il corso della riunione il collegamento venisse sospeso, la riunione stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide. Qualora la sospensione del collegamento si protragga, sarà possibile sciogliere l'Assemblea per impossibilità di funzionamento, con salvezza delle delibere già approvate e rinvio di prosecuzione a data successiva.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato, o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

10. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, conservato presso la sede dell'Associazione.

11. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

#### **Art. 9 - L'Assemblea. Competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare il Piano di Distretto, predisposto dal Consiglio Direttivo del Distretto, e gli eventuali aggiornamenti;
- verificare e garantire la corretta ed efficace attuazione del Piano di Distretto, da parte del Consiglio Direttivo del Distretto;
- adottare un proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del Distretto;
- approvare la programmazione annuale e pluriennale delle attività associative predisposta dal Consiglio Direttivo, fissandone le linee d'indirizzo;
- determinare il numero, nominare e revocare i membri del

Consiglio Direttivo;

- nominare e revocare l'Organo di controllo e il Revisore Legale dei Conti al ricorrere dei presupposti di legge o qualora lo ritenga comunque opportuno;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- approvare la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti, predisposta dal Consiglio Direttivo del Distretto, ai sensi dell'art. 13 della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti
- approvare l'importo della quota associativa annuale.

2. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

3. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

4. Le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 10 - L'Assemblea. Regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto a un solo voto e il suo esercizio spetta ai soggetti iscritti nel libro degli associati, sempre che questi ultimi siano in regola con il versamento delle quote associative dovute.

2. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese.

Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di

votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. In tali casi l'Assemblea provvede a nominare due o più scrutatori che, in caso di Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo o di altri Organi associativi, non potranno essere scelti tra i candidati.

3. Gli associati che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri associati che non siano membri del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendenti dell'Associazione, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare al massimo altri tre associati.

4. I membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto, fatta eccezione per le situazioni patrimoniali infrannuali, e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

#### **Art. 11 - Il Consiglio Direttivo.**

##### **Composizione e durata in carica**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, i cui membri sono eletti e nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, purché in regola con il versamento delle quote associative dovute, e composto da un numero dispari da tre a quindici membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - Il Consiglio Direttivo.**

##### **Regole di convocazione, funzionamento e voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando oltre la metà dei Consiglieri ne faccia richiesta.

2. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto - da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, tramite posta ordinaria o raccomandata cartacea, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma all'indirizzo dichiarato all'atto di nomina, applicativo smartphone "Whatsapp", "Telegram" o altri applicativi equipollenti -, recante indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione è spedito con le modalità sopra previste anche ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

3. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipino tutti i Consiglieri e i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ove nominato; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti, più anziano d'età.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese, che può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del votante. A parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

#### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo. Competenze**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea e, in particolare, ha il compito di:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente, che sarà anche il Soggetto Referente del Distretto
- redigere il bilancio di esercizio o il rendiconto ai sensi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere e approvare il bilancio sociale, se quest'ultimo sia dovuto o ritenuto opportuno;
- predisporre il Piano del Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare e revocare, eventualmente, il Segretario dell'Associazione, che può essere scelto anche tra i non associati e si occupa, in generale, della gestione dei libri sociali obbligatori, svolgendo le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dal Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre la quota annuale di adesione al Distretto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare la data di convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal

Presidente;

- deliberare la partecipazione a Enti e/o Società;
- disporre il trasferimento della sede legale e/o operativa dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto e/o dai regolamenti interni, nonché dalla normativa vigente;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, ivi inclusa la designazione dei preposti alle varie attività.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri una funzione specifica nonché il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

#### **Art. 14 - Il Consiglio Direttivo.**

##### **Cause di decadenza e sostituzione dei membri**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- cause di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 6 del presente Statuto;
- oggettiva impossibilità, non temporanea, di assolvere alla propria carica.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri, incluso il Presidente, cessino dall'incarico per taluno dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione, scegliendo, in ordine di preferenze ricevute e, in caso di parità, di anzianità associativa, tra i candidati non eletti all'ultima Assemblea elettiva.

I Consiglieri, così subentrati, rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o assenza del numero dei non eletti, si procede a una nuova elezione dei membri mancanti. I Consiglieri, così subentrati, restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

3. Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo s'intende decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente, ove nominato, o il Consigliere più anziano di età, deve convocare l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dalla cessazione, al fine di

procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri cessati restano in carica limitatamente al compimento degli atti indifferibili e urgenti.

**Art. 15 - Il Presidente. Poteri e durata in carica**

1. Il Presidente, che è anche il Soggetto Referente del Distretto, nominato dal Consiglio Direttivo, è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, anche ai sensi degli artt. 5 e 6, della Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 23-2277, del 13 novembre 2020, e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile.

3. La carica di Presidente e quindi di Soggetto Referente si perde alle condizioni previste dall'art. 14 del presente Statuto.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ha compiti d'impulso e coordinamento e può conferire mandati generali e/o speciali. In particolare, il Presidente ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati sia dei terzi;
- curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- organizzare, in qualità di "Soggetto referente" del Distretto, le attività del Distretto.

5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ove nominato. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

**Art. 16 - Segretario**

1. Il Segretario, ove nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.

2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo, ove nominato. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla legge oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

**Art. 17 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti**

1. Qualora lo ritenga opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, che può essere costituito da un Sindaco unico o da un Collegio sindacale composto da tre membri.

2. L'Organo di controllo, qualora nominato, resta in carica per

tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

3. L'Assemblea che istituisce l'Organo di controllo e il Revisore Legale ne determina la composizione e il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

4. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

5. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

6. L'Organo di controllo cura la tenuta e l'aggiornamento del libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo.

7. In caso di organo collegiale si osservano in quanto compatibili le disposizioni previste per la convocazione e per le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8. Qualora lo ritenga opportuno anche in assenza dei presupposti di legge che ne rendono obbligatoria la nomina, l'Assemblea nomina il Revisore Legale.

9. Il Revisore Legale, qualora nominato, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio o rendiconto relativo al terzo esercizio della carica.

10. La funzione di revisore legale è svolta da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

#### **Art. 18 - Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il Libro degli associati;
- il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea;
- il Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di controllo, ove quest'ultimo sia stato istituito.

#### **Art. 19 - Patrimonio**

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da contributi degli associati, dalle quote associative, da contributi di soggetti pubblici e privati e da ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti;
- da finanziamenti e contributi di organismi internazionali, comunitari, nazionali e regionali;
- da diritti reali su beni mobili e immobili che per acquisto, lascito testamentario, donazione o a qualsiasi altro titolo, pervengano nella titolarità dell'Associazione;
- dal fondo di riserva.

2. L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

3. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell'Associazione o allo svolgimento dell'attività statutaria.

#### **Art. 20 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- contributi eventualmente versati in sede di costituzione;
- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati, di fonte italiana o estera;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi delle norme vigenti.

2. Per il suo finanziamento l'Associazione può ricorrere anche al credito esterno e a prestiti infruttiferi erogati dai propri associati, disciplinati da un apposito regolamento sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla legge.

#### **Art. 21 - Bilancio d'esercizio o rendiconto annuale**

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa, e lo sottopone all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura d'esercizio per la definitiva approvazione.

#### **Art. 22 - Marchio del Distretto**

1. Il Distretto può dotarsi di un marchio e porlo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta, su autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo e fino a revoca.

Le modalità di concessione e uso sono stabilite da un apposito regolamento d'uso del marchio.

2. In generale, le finalità statutarie possono essere perseguite attraverso l'apposizione di marchi, loghi, sigilli e/o contrassegni in proprietà esclusiva dell'Associazione, il cui utilizzo, da parte degli associati, è consentito su autorizzazione espressa del Consiglio Direttivo e fino a revoca.

#### **Art. 23 - Liquidazione e scioglimento dell'Associazione**

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima

sia in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori nel rispetto delle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e seguenti).

**Art. 24 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e/o dai regolamenti interni dell'Associazione, valgono le norme del Codice Civile, per quanto compatibili.